



C I T T À D I B A C O L I

Provincia di Napoli
Comando Polizia Municipale
Via G. de Rosa, 125 ☎ 081/5234057 – fax 081/5234040

COMUNE DI BACOLI
Provincia di Napoli

Protocollo N : 000012846

Del: 10-05-2013

Titolo: 2 Classe: 1

Ordinanza n 24 del 10 MAG. 2013

Oggetto: Ordinanza sindacale per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, articolo 54 comma 4 D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.; prevenzione dei fenomeni di degrado legati all'uso dell'alcool - Divieto di vendita di bevande alcoliche d'asporto

IL SINDACO

PREMESSO che

- Nelle aree di Miliscola, Miseno, Piazza Alcide de Gasperi, Via Molo di Baia, Via Lucullo e Via Montegrillo, Via Gaetano De Rosa, Piazzale Marina Grande si è registrata, dai rapporti della Polizia Municipale, dai contenuti delle segnalazioni, esposti e denunce rappresentate dai cittadini, una situazione di compromissione delle comuni regole di vita civile;
- Nelle aree suindicate, in relazione all'orario notturno, alla presenza di un numero considerevole di esercizi che contemporaneamente somministrano bevande alcoliche con attività di trattenimento, s'intrattiene una folta moltitudine di giovani che, preda dell'assunzione incontrollata dell'alcool, tende a degenerare in condotte poco rispettose del diritto al riposo di residenti;
- Il fenomeno è accompagnato dall'abbandono, dopo l'uso, in strade e piazze di contenitori di bevande alcoliche;

DATO ATTO che

- La predetta situazione è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata dai numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'area;
- Le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

RITENUTO di:

- poter sviluppare la parte delle politiche della sicurezza urbana di competenza del comune, attraverso il contrasto dei fattori di degrado, disponendo -previo confronto con le rappresentanze delle categorie interessate- misure di salvaguardia di breve periodo, destinate ad incidere sul recupero delle regole di vita civile di cui è, allo stato avvertito uno smarrimento ed un connesso grave pericolo della sicurezza urbana;
- poter attivare, congiuntamente alle misure di cui al precedente punto le prerogative decisionali di cui al comma 6 dell'articolo 54 del D.lgs 267/2000;

RICHIAMATA L'ordinanza Sindacale n. 74 del 02/07/12 avente ad oggetto "Regolamentazione orari di apertura e chiusura delle attività di intrattenimento musicale e danzante e per spettacoli di arti varie"

COMUNICATA:

- la presente ordinanza al Prefetto, in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 54 del D.lgs 267/2000;

in forza dei poteri attribuiti dal comma 4 dell'articolo 54 del D.lgs 267/2000

considerate le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008

ORDINA

1. durante la stagione estiva, nel periodo considerato dal 15/05/2013 al 30/09/2013 dalle ore 22,00 alle ore 7,00, nella zona urbana delimitata dalle aree di Miliscola, Miseno, Piazza Alcide de Gasperi, Via Molo di Baia, Via Lucullo e Via Montegrillo, Via Gaetano De Rosa, Piazzale Marina Grande, in deroga alle disposizioni emergenti dalla regolamentazione locale e con proiezione additiva rispetto alle prescrizioni imposte ivi ed in margine ai singoli titoli autorizzatori- è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione contenute in vetro e/o alluminio, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari nonché laboratori artigianali.
2. Ciascuno degli esercenti deve avvalersi di almeno n° 2 preposti -i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati mensilmente alla polizia municipale al fine di rendere possibile il controllo sulla loro presenza ed attività- destinati a svolgere funzioni di assistenza alla clientela ed alla quiete urbana;
3. all'ora fissata per la chiusura, i tavoli, le sedie ed ogni altra struttura che, giusta autorizzazione sono collocate all'esterno dei locali -gravino essi su aree pubbliche o private- devono essere state già rimosse ed sistemate in depositi privati e chiusi;
4. all'ora fissata per la chiusura i preposti sopra individuati:
 - curano che gli avventori che stanno lasciando il locale non versino in condizione di evidente ubriachezza, assumendo direttamente il tutoraggio della persona fino ad affidamento a chi, non versando nella medesima condizione, appaia idoneo al trasporto dell'ubriaco presso il suo domicilio in condizioni di sicurezza;
 - invitano gli avventori a non intrattenersi nei pressi del locale, in relazione alla necessità di ripulire e lavare il suolo pubblico nelle prossimità dell'esercizio;
 - provvedono alla puntuale pulizia delle aree esterne, per l'intera superficie autorizzata per l'installazione delle strutture a servizio alla consumazione delle bevande o dei cibi, la pulizia deve essere sempre completata, con il lavaggio della parte di area considerata, al massimo entro le ore 07:30 del mattino;

AVVERTE

Che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00. L'accertamento delle violazioni comporta l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate nell'area considerata, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale - contestato o notificato- di

accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo

MANDA

al Prefetto della Provincia di Napoli per il coordinamento delle forze di polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo che si ritenga necessario apprestare per il completamento integrato delle misure di sicurezza urbana dal punto di vista dell'azione di polizia;

Al Responsabile Settore II per il completamento delle procedure di pubblicazione e notifica alle forze di polizia presenti sul territorio.

COMUNICA


che il presente provvedimento diventa efficace con la procedura di affissione all'albo pretorio e mediante la divulgazione pubblica con affissioni murali. La procedura di notifica ai singoli esercenti dell'area assume valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento

Addi



Il Sindaco

